

STATUTO dell'Associazione di Volontariato “Amici dei Cammini Francigeni di Sicilia”

P R E M E S S A

L'Associazione “**Amici dei Cammini Francigeni di Sicilia**” fonda le sue radici nel valore del pellegrinaggio come mezzo di scoperta e di conoscenza e di riqualifica del territorio, al fine di valorizzare gli antichi percorsi, coinvolgere nuovi soggetti e nuove risorse da investire nella promozione culturale dei territori attraversati.

CAPO I COSTITUZIONE, NATURA E SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1 - Denominazione, sede e stemma

È costituita l'associazione di volontariato denominata: “**Amici dei Cammini Francigeni di Sicilia**”.

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, si configura come Organizzazione di volontariato in conformità delle leggi n. 266 dell'11 agosto 1991 e n. 225 del 24 febbraio 1992 e s.m.i. nonché delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Associazione ha sede nel comune di Messina, c/o Residence Uliveto – C.da Spadafora, Camaro Superiore, 98151 (ME) Italia, e potrà trasferire la sede sociale e/o istituire sedi secondarie e similari in tutto il territorio nazionale su decisione del Consiglio Direttivo.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Lo stemma, i loghi e il motto dell'Associazione, utilizzati dall'Associazione per tutte le manifestazioni e le attività inerenti i compiti istituzionali, sono adottati con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 2 - Durata dell'Associazione

L'Associazione ha durata illimitata, non ha fine di lucro, svolge la propria opera nel pieno rispetto della libertà e dignità degli iscritti, nonché nella democraticità degli organi statuari.

L'anno associativo coincide con l'anno solare.

L'Associazione potrà essere sciolta su delibera dell'Assemblea dei soci, secondo le modalità indicate dall'art. 17 del presente statuto.

Art. 3 - Obiettivi

L'Associazione non ha scopo di lucro, ha un'articolazione democratica della propria struttura e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale con l'obiettivo di:

- promuovere la conoscenza e la cultura della solidarietà;
- elaborare, promuovere, realizzare progetti di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative

Socio-culturali ed educative;

- promuovere e sostenere la cultura della legalità;
- tutelare il patrimonio artistico, culturale ed ambientale del territorio Siciliano in particolare, italiano in generale rendendolo fruibile anche a persone svantaggiate e disabili;
- collaborare con enti terzi, con le professionalità dei propri aderenti ed eventualmente di personale esterno, per il raggiungimento dei fini statutari su tematiche relative alla gestione ed all'organizzazione di attività di solidarietà;
- promuovere attività formative, per gli associati e non, in campo socio – sanitario e nei classici settori dell'occupazione lavorativa, intesa come valido intervento contro il disagio sociale della disoccupazione e della sottooccupazione. L'attività formativa è estesa anche a tutte quelle misure di contrasto svolte al fine del superamento di tutte le forme di disagio sociale, di rispetto delle diversità e di integrazione.
- perseguire finalità didattiche e di sviluppo sociale attraverso la fruizione dei BB.CC.AA. e EE., e di tutte le realtà museali ed espositive del patrimonio antropologico, tradizionale e popolare siciliano.
- promuovere il dialogo e lo scambio di buone prassi con enti e associazioni in relazione alla valorizzazione dei percorsi di pellegrinaggio e degli itinerari naturalistici;
- promuovere la conoscenza e valorizzazione dei luoghi e percorsi devozionali e culturali di pellegrinaggio.

Art. 4 - Attività

L'Associazione si propone di operare principalmente nel territorio regionale, basandosi sugli studi e le collaborazioni scientifiche di centri di ricerca, fondazioni, confraternite e associazioni che hanno costituito e costituiscono le premesse necessarie per le attività associative.

Per perseguire gli obiettivi prefissati, l'Associazione si propone di svolgere principalmente ma non esaustivamente le seguenti attività:

- a) promuovere attività dirette alla formazione e all'orientamento su tematiche quali:
 - Cultura del pellegrinaggio nel mondo antico e moderno
 - Cultura dei luoghi e del patrimonio storico del territorio siciliano
 - Riscoperta del patrimonio ambientale e naturale che si intreccia col dato umano
 - Riscoperta delle tradizioni e delle usanze connesse al culto di San Giacomo Maggiore, patrono dei pellegrini e presenza culturale sia del Camino de Santiago sia della Via Francigena, in Italia come in Sicilia;
- b) promuovere attività divulgative, didattiche, esplorative che abbiano come centralità il territorio siciliano e in particolare i fasci viari denominati "Vie Francigene di Sicilia";
- c) promuovere ogni possibile attività intesa a diffondere la conoscenza dell'arte, dell'archeologia, della storia, delle tradizioni e dell'artigianato siciliano;
- d) promuovere lo sviluppo, la diffusione, gli scambi e le coesioni delle realtà culturali esistenti sul territorio, al fine di ottenere una maggiore divulgazione del patrimonio culturale storico tradizionale, in esse contenuto;
- e) promuovere la cultura del trekking come mezzo di scoperta e riqualifica territoriale;
- f) armonizzare le attività di promozione dei territori, valorizzandone la vocazione culturale e turistica e favorendo la commercializzazione dei prodotti locali;
- g) promuovere presso Enti pubblici e privati l'allestimento di unità didattiche mediante la raccolta ed esposizione di tipo museale di elementi aventi caratteristiche soddisfacenti alle finalità preposte;

- h) favorire e tutelare il viaggio e il passaggio di pellegrini, sostenendo e promuovendo presso gli organi territoriali competenti, la realizzazione di adeguate infrastrutture e servizi, per una migliore fruizione dei percorsi, in una logica di turismo sostenibile;
- i) promuovere le collaborazioni operative tra simili associazioni del territorio regionale e nazionale che perseguono fini similari di riscoperta del bene territorio e del bene artistico- religioso;
- j) svolgere iniziative volte a far conoscere, tutelare, promuovere, valorizzare, coordinare, i fasci viari denominati “Vie Francigene di Sicilia”;
- k) promuovere proficue relazioni con le istituzioni regionali e l’ autorità religiosa locale;
- l) promuovere e organizzare iniziative per i giovani al fine di rafforzare la conoscenza delle loro radici regionali e consolidare la comune identità europea;
- m) promuovere e organizzare iniziative per i minori a rischio al fine di rafforzare la presenza e l’ appartenenza territoriale, il valore dell’ istruzione e contrastare l’ abbandono scolastico;
- n) realizzare nel rispetto degli scopi previsti nel presente statuto, nonché nel rispetto della normativa sul volontariato, tutte quelle attività che il Consiglio Direttivo riterrà opportune per lo rivalutazione sociale del territorio e per procacciarsi i mezzi necessari per le convenzioni dei servizi con Enti, Province, Comuni, Regioni e Stati della Comunità Europea;
- o) concertare e promuovere le iniziative dei soggetti impegnati nei progetti di valorizzazione del “Cammino di Santiago de Compostela” in Spagna, della “Via Francigena di Sigerico” in Italia, degli altri Itinerari Culturali europei;
- p) accogliere nella propria struttura culturale e di studio, le altre “aree strada” ovvero le varianti del percorso che in nessun modo dovranno tendere a snaturare il senso originale del tracciato storicamente accertato;
- q) stabilire scambi culturali con Enti e studiosi Europei ed extra Europei sulle tematiche del pellegrinaggio, degli itineraria peregrinorum antichi e moderni;
- r) stabilire scambi culturali e collaborazioni con i Centri di Ricerca e di Studio sulla via Francigena e sui suoi percorsi; su San Giacomo Maggiore e sulle realtà delle Confraternite, esistenti sul territorio locale, nazionale ed europeo;
- s) promuovere presso Enti Pubblici o Privati, Comuni o Province, Regioni o Stati della Comunità Europea, progetti ed interventi per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico - culturale - religioso che fa riferimento alla cultura del pellegrinaggio in età medievale e successiva e che affonda le sue radici nella devozione popolare verso San Giacomo Maggiore.

Art. 5 - Strumenti operativi dell’ Associazione

L’ Associazione opera attraverso l’ apporto determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite degli aderenti.

Per il raggiungimento dei propri scopi, si avvale di qualsiasi strumento utile: in via esemplificativa, non tassativa ed esaustiva, potrà:

- a) stipulare contratti, accordi, convenzioni sia con privati che con la Pubblica Amministrazione, nei limiti previsti dall’ art. 10 L.R. 22/94 e s.m.i.;
- b) acquistare e noleggiare attrezzature e materiali inerenti alle attività svolte;
- c) organizzare corsi e seminari con tematiche ordinarie, sperimentali e diverse;
- d) organizzare eventi per la raccolta di fondi, la produzione di materiali, oggetti e quant’ altro possa essere utile ai fini perseguiti dall’ Associazione stessa;
- e) promuovere le prestazioni d’ opere di volontariato rivolte verso enti pubblici e a privati, l’ esercizio di attività professionali, sociali e culturali allo scopo di promuovere l’ inserimento nella vita attiva di tutti i soggetti con particolare riguardo alle persone con disabilità;

- f) aderire e/o associarsi con altri enti o associazioni nazionali - europei - internazionali o enti privati purché lo Statuto di questi organismi non sia in contrasto con il proprio e sia compatibile con quanto previsto dalla legge quadro 266/1991 e s.m.i. e le altre leggi sul volontariato.;
- g) usufruire di tutti i contributi e agevolazioni messi a disposizione dello Stato, Regioni, Province e Comuni, nonché dai privati e da ulteriori Enti Pubblici e privati, e dalle Comunità Europee, nonché stipulare mutui ipotecari, anche fondiari, conferire fidejussioni ed ipoteche, anche a favore dei terzi ed ottenere fidi bancari, accettare donazioni e legati;
- h) stipulare protocolli operativi con organizzazioni di volontariato già costituite e rispondenti alle norme previste dalla L. 266/91 che condividano appieno lo spirito fondante dell'Associazione.

L'Associazione potrà rendersi promotrice della costituzione di comitati, centri, cooperative e comunque strutture tecnicamente e strutturalmente idonee, secondo il diritto positivo vigente.

L'Associazione potrà svolgere attività in collaborazione o convenzione con enti pubblici nel rispetto della Legge Regionale 22/1994 e s.m.i.

Nell'esercizio delle sue attività l'Associazione dovrà garantire la massima serietà mediante il lavoro di gruppo in piena corresponsabilità.

CAPO II

REQUISITI DI ISCRIZIONE, CLASSIFICAZIONE, DIRITTI E DOVERI DEGLI ISCRITTI

Art. 6 - Requisiti di appartenenza

I cittadini che hanno raggiunto la maggiore età e che vogliono iscriversi all'Associazione devono fare domanda scritta al Presidente, allegando un certificato di idoneità fisica rilasciato da medico facente parte del SSN e un certificato del casellario giudiziario o autocertificazione.

Non saranno accettate le domande di coloro che hanno riportato condanne penali.

La domanda di iscrizione è presentata al Consiglio Direttivo che si pronuncerà in merito.

L'iscrizione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Art. 7 - Classificazione degli iscritti

Gli iscritti si suddividono in:

- a) soci ordinari;
- b) sostenitori;
- c) onorari.

L'iscritto socio ordinario è colui che, in regola con il versamento della quota sociale annuale se dovuta, ha superato il previsto periodo di aspirantato, collabora con gli Organi Sociali nello svolgimento delle varie attività e aiuta l'Associazione al raggiungimento degli obiettivi che si prefigge, ha diritto a elezioni attive e passive e potrà partecipare alle assemblee dei soci.

L'ammissione a socio ordinario è deliberata dal Consiglio Direttivo ed avviene dopo almeno sei mesi di iscrizione all'Associazione.

L'iscritto sostenitore è colui che contribuisce finanziariamente al funzionamento dell'Associazione; partecipa alle assemblee senza diritto di voto e non può accedere alle cariche sociali; la valutazione dei requisiti per acquisire lo status di iscritto sostenitore spetta al Consiglio Direttivo.

L'iscritto onorario è colui che, per il suo disinteressato contributo, ha acquisito notevoli meriti nei confronti dell'Associazione; non è tenuto al pagamento di alcuna somma, partecipa alle assemblee senza diritto al voto e non può accedere alle cariche sociali; la valutazione dei requisiti per acquisire lo status di iscritto onorario spetta al Consiglio Direttivo.

Art. 8 - Diritti e doveri dei soci ordinari

I soci ordinari hanno il diritto di:

- a) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- b) essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- c) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- d) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali.

I soci ordinari hanno il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- b) svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
- c) svolgere servizio attivo con costanza;
- d) versare l'eventuale quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo.

Art. 9 - Divieti

È fatto divieto a chiunque di utilizzare il nome, i servizi e l'organizzazione dell'Associazione per scopi che non sono propri della stessa.

Gli iscritti, a qualunque categoria appartengano, non possono avvalersi della posizione in seno alla Associazione medesima per fini diversi da quelli istituzionali.

Art. 10 - Perdita della qualifica di socio ordinario

La qualifica di socio ordinario si perde per:

- a) dimissioni scritte;
- b) sospensione e allontanamento dalla sede limitatamente al periodo della sospensione stessa;
- c) decadenza;
- d) esclusione;
- e) morte.

Le deliberazioni di cui ai punti a) ed e) sono assunte dal Presidente che dispone la cancellazione dal registro dei soci volontari.

Le deliberazioni in merito ai punti b) e c) sono assunte dal Consiglio Direttivo allorquando i soci perdono i requisiti d'appartenenza di cui all'art. 7, mancano del versamento della quota sociale annuale se dovuta e/o rimangono assenti dalle attività dell'Associazione per oltre sei mesi, senza giustificato motivo.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto su proposta motivata del Consiglio Direttivo e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

CAPO III ORGANI SOCIALI

Art. 11 - Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a) Assemblea dei soci;
- b) Consiglio Direttivo;
- c) Presidente;

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art. 12 - L'Assemblea ordinaria

L'Assemblea è composta da tutti i soci ordinari ed è l'organo sovrano.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente e, in caso di assenza di quest'ultimo, dal socio ordinario più anziano di età.

I soci ordinari possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci ordinari, conferendo delega scritta.

Non è ammessa più di una delega per ciascun socio ordinario.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Associazione.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

Art.13 - Compiti dell'Assemblea ordinaria

L'Assemblea:

- a) approva il rendiconto consuntivo;
- b) determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- c) elegge e revoca il Consiglio Direttivo;
- d) delibera in merito all'esclusione dei soci ordinari;
- e) delibera su quant'altro demandate per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Art. 14 - Convocazione dell'Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto consuntivo.

Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli aderenti o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro dei soci, oppure a mezzo e-mail o qualunque altro mezzo elettronico che la tecnologia offre oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

Art. 15 - Validità dell'Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

Art. 16 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole dei 2/3 degli aderenti.

L'Assemblea straordinaria:

- a) modifica lo statuto dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo degli aderenti;
- b) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio ai sensi dell'art. 3 comma 4 e dell'art. 31.

Art. 17 - Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto almeno da tre componenti e comunque in numero dispari eletti dall'Assemblea tra gli aderenti, per la durata di quattro anni, e sono rieleggibili.

Il Consiglio alla prima riunione elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente con funzioni anche di Amministratore e il Segretario.

Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente, e in ogni caso quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio si redige apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, in attuazione della volontà e degli indirizzi generali espressi dall'Assemblea; procede alla compilazione del rendiconto consuntivo, del bilancio preventivo e degli eventuali regolamenti attuativi del presente statuto, presentandoli all'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può affidare ad altri iscritti compiti di coordinamento in particolari attività.

L'appartenenza al Consiglio Direttivo è gratuita, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate e liquidate secondo quanto previsto da un regolamento all'uopo predisposto dallo stesso Consiglio Direttivo.

In caso di cessazione di uno o più consiglieri, il Consiglio provvede alla loro sostituzione nominando i primi non eletti secondo i voti ottenuti in Assemblea.

Nel caso di cessazione di più della metà dei consiglieri, i restanti devono convocare l'Assemblea per la rielezione dell'intero Consiglio.

Art. 18 - Presidente, Vice Presidente, Amministratore

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza assoluta dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni e svolge anche le funzioni di Segretario dell'Associazione.

L'Amministratore cura, in collaborazione con il Presidente, la parte amministrativa di tutte le attività dell'Associazione firmando i relativi documenti; provvede alla regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili ed a redigere i bilanci da sottoporre al Consiglio Direttivo.

CAPO IV

RISORSE, RENDICONTO, PERSONALE DIPENDENTE

Art. 19 - Risorse economiche e beni

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a) contributi degli aderenti e/o di privati;
- b) contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) contributi di organismi internazionali;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) eventuali quote associative determinate con delibera del Consiglio Direttivo;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio;
- h) lasciti testamentari con il beneficio di inventario
- i) ogni altro tipo di entrate ammesse dalla Legge 266/91 e s.m.i.;

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli aderenti.

Art. 20 - Proventi derivanti da attività marginali

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'Associazione.

L'Assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione e con i principi della L. 266/91 e s.m.i.

Art. 21 - Rendiconto

I documenti di rendicontazione dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.

Il rendiconto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

Il rendiconto consuntivo è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Nell'ambito del proprio bilancio preventivo e rendiconto consuntivo annuale sono previste specifiche voci di bilancio afferenti alle varie attività dell'Associazione tenendo conto anche delle linee guida emanate da organi competenti in materia.

Art. 22 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante, e ratificate nella prima riunione utile del Consiglio Direttivo.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Art. 23 - Divieto di distribuzione degli utili

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 24 - Dipendenti e collaboratori

L'Associazione di volontariato può assumere dipendenti e giovare dell'opera di collaboratori autonomi, nei limiti previsti dalla L. 266/91 e s.m.i.

I rapporti tra l'Associazione ed i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

I dipendenti e i collaboratori sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 25 - Responsabilità ed assicurazione dell'Associazione e degli aderenti

L'Associazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

L'Associazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

Gli aderenti all'Associazione sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 4 della L. 266/91 e s.m.i.

Art. 26 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

In tal caso l'eventuale residuo attivo e di beni mobili ed immobili inventariati, dopo la liquidazione di eventuali passività, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato, aventi principi ispiratori e scopi affini e, comunque, prioritariamente ad associazioni del territorio siciliano da individuarsi contestualmente alla deliberazione Assembleare.

Art. 27 - Disposizione finale

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.